

Gentili associati/e

pensando di fare cosa utile, siamo ad informare che fin dall'anno 2006 è in vigore un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (vedi sezione *Documenti Utili*) che fa obbligo a tutti i soggetti del settore assicurativo di comunicare i dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, di imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni.

Ricordando che per la liquidazione delle diarie della copertura erogata dalla FONDAZIONE FIMP non è richiesta l'emissione di fattura da parte del sostituto ma che, detta fattura, potrebbe essere richiesta dall'Agenzia delle entrate, si consigliano gli iscritti di mantenere presso di loro le copie della documentazione relativa ad eventuali liquidazioni di sinistri giacché gli estremi e le relative somme dovranno essere, *ex lege*, comunicati, appunto, alla Agenzia delle entrate.

In particolare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati, le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'Anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni. Costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria le informazioni relative all'ammontare delle somme liquidate, erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'identificativo del sinistro, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva.

Ricordiamo che il Garante per la protezione dei dati personali con Parere critico dell'11 gennaio 2007 aveva recentemente espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento, soltanto a condizione che:

- per quanto riguarda i dati sensibili, vengano identificate e rese pubbliche con un atto di natura regolamentare, adottato previo parere conforme del Garante, le operazioni eseguibili, ulteriori rispetto alla raccolta, in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi;
- il trattamento venga configurato in modo tale che i dati relativi al beneficiario vengano inseriti in una sezione separata dell'anagrafe tributaria e siano consultabili caso per caso laddove indispensabile e non siano immediatamente intelligibili ai soggetti non autorizzati ad accedervi;
- siano indicati nel testo i necessari e puntuali riferimenti in ordine alla sicurezza nella trasmissione dei dati con riguardo alle credenziali di autenticazione, nei termini di cui in motivazione.

Non sembra che tutte le indicazioni del Garante siano state seguite, almeno con riferimento alla prima condizione.

Quanto al trattamento dei dati, il Provvedimento prevede che "**I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.** I dati sono inseriti all'interno di una specifica area dedicata dell'Anagrafe tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi. **Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate**".

Quanto alla sicurezza, è stabilito che "*La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere*".

LA DIREZIONE GENERALE